

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI TERAMO

Sede: Via S. Antonio, 18 - Tel. 0861/51245 - 51246

Codice Fiscale N. 80002770677 - Partita IVA N. 0025433067

OGGETTO: " REGOLAMENTO PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI
RIFIUTO NELLA RETE FOGNARIA E NELL'IMPIAN
TO DI DEPURAZIONE CONSORTILE "

" M O D I F I C H E "

ATTO DEL COMITATO DIRETTIVO

N. 290/Sed.n.83 del 9 Dicembre 1987

reso esecutivo dal Co.Re.Co.il 29.1.1988

verb.n.20,dec.n.75

RATIFICA DEL CONSIGLIO GENERALE

N. 55 /Sed.n. 9 del 14 6 88

resa esecutiva dal Co.Re.Co. il 11 7 88

verb.n. 136 dec.n. 147

REGOLAMENTO PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO NELLA
 RETE FOGNARIA E NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE
 =====

	Pag.
CAPO I°	PREMESSA
	1
CAPO II°	GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI
	4
Art. 1)	Obblighi - divieti - prerogative
	4
Art. 2)	Distinzione delle acque di scarico
	5
Art. 3)	Caratteristiche dei liquami scaricati
	5
	TABELLA "I" limiti di accettabilità degli effluenti industriali nella fo- gnatura consortile
Art. 4)	Caratteristiche della rete fognante
	12
Art. 5)	Caratteristiche del processo depura- tivo in connessione con le potenzia- lità qualitative e quantitative del- l'impianto di depurazione
	13
CAPO III°	MODALITA' TECNICHE COSTRUTTIVE ED AM- MINISTRATIVE PER L'ACCETTAZIONE DEL- LO SCARICO E DISPOSIZIONI VARIE
	16
Art. 6)	Immissioni in fognatura
	16
Art. 7)	Scarichi vietati - condizioni di ac- cettabilità
	16
Art. 8)	Deroga ai limiti di accettabilità
	17
Art. 9)	Verifiche periodiche e variazioni dei limiti di accettabilità
	17
Art.10)	Pretrattamenti - Equalizzazione delle portate
	18
Art.11)	Localizzazione dei punti di immissio- ne nella rete consortile
	19
Art.12)	Modalità di esecuzione delle immissio- ni
	19
Art.13)	Avviso per l'allacciamento della fogna- tura
	21
Art.14)	Termine per situazioni preesistenti
	21
Art.15)	Opera di allacciamento in sede stra- dale
	22
Art.16)	Modificazione degli allacciamenti
	23
Art.17)	Riparazione dei condotti di allaccia- mento
	23
Art.18)	Proprietà delle tubazioni, dei condot- ti e dei manufatti di allacciamento
	24
Art.19)	Strade private
	24
Art.20)	Spese per opere di allacciamento
	25

Art.21)	Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti	25
Art.22)	Immissioni provvisorie durante la costruzione degli edifici degli utenti	26
Art.23)	Disposizioni per la fognatura interna degli immobili e dei lotti di proprietà degli utenti	27
Art.24)	Impianti di depurazione degli utenti	29
Art.25)	Acque meteoriche e di lavaggio	30
Art.26)	Canalizzazioni separate per liquami a caratteristiche biologiche	31
Art.27)	Protezione dell'aria e dell'ambiente	31
Art.28)	Interventi di emergenza e di manutenzione	32

CAPO IV°

	PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI CONCESSIONE	34
Art.29)	Limiti di concessione	34
Art.30)	Tipo di concessione	34
Art.31)	Durata della concessione	34
Art.32)	Domanda di concessione	35
Art.33)	Relazione sull'attività lavorativa dell'industria	36
Art.34)	Diniego della concessione	37
Art.35)	Disdetta della concessione	37
Art.36)	Titolare della concessione	38
Art.37)	Concessionari per utenti tra loro consorziati	38
Art.38)	Ripartizione degli scarichi	38
Art.39)	Concessioni ai non proprietari	39
Art.40)	Concessioni provvisorie	39
Art.41)	Norme per le concessioni provvisorie	39
Art.42)	Garanzie provvisorie	40
Art.43)	Cambiamento di proprietà di aziende industriali	40
Art.44)	Variazioni di utenza	40
Art.45)	Modalità successive alla richiesta di concessione	41
Art.46)	Versamento - Disciplinari di concessione	41
Art.47)	Revisione della Concessione	43
Art.48)	Impegni minimi e massimi trimestrali o annuali - Impegno massimo contrattuale	44

CAPO V°

	ACCERTAMENTI - VERIFICHE-CONTROLLI	46
Art.49)	Agenti dei servizi di fognatura e depurazione	46
Art.50)	Ispezioni	46

	Art.51) Controllo degli scarichi	47
	Art.52) Raccolta dei campioni	47
	Art.53) Determinazioni analitiche	48
CAPO VI°	MISURAZIONE E TASSAZIONE DEGLI SCARICHI	49
	Art.54) Tassazione degli scarichi - Canoni	49
	Art.55) Determinazione volumi scarichi industriali	55
	Art.56) Tariffario pro-tempore -	55
CAPO VII°	P A G A M E N T I	57
	Art.57) Pagamenti spese di allaccio	57
	Art.58) Fatturazione canoni	57
	Art.59) Pagamento canoni	57
	Art.60) Ritardo od omissioni dei pagamenti	57
	Art.61) Pagamenti relativi a variazioni di utenza	59
CAPO VIII°	RESPONSABILITA' E SANZIONI	60
	Art.62) Infrazioni alle norme del Regolamento	60
	Art.63) Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali	61
	Art.64) Rideterminazione canoni per superamento limiti di accettabilità	62
	Art.65) Temporanea interruzione del servizio	62
	Art.66) Risoluzione di diritto delle concessioni	63
	Art.67) Revoca delle concessioni per abusi	64
CAPO IX°	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	65
	Art.68) Richiamo ad altre leggi e disposizioni	65
	Art.69) Entrata in vigore del Regolamento	65
	Art.70) Adeguamento canoni	65
	Art.71) Modifiche al Regolamento	65
	Art.72) Allegati	66
	Art.73) Proprietà dei dati	66
CAPO X°	NORME TRANSITORIE	68
	Art.74) Regularizzazione delle concessioni	68
	Art.75) Contributi nella fase di avviamento della rete e dell'impianto di depurazione del Consorzio	68

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE D I
T E R A M O

REGOLAMENTO PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO NEL-
LA RETE FOGNARIA E NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CON-
SORTILE

CAPO I - Premessa

Il presente Regolamento è rivolto agli utenti della rete fognaria e dell'impianto di depurazione consortile realizzati e gestiti ad opera del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Teramo. Alla rete fognaria ed all'impianto di depurazione consortili verranno recapitate anche i liquami provenienti dagli abitati di S. Nicolò e di S. Atto e degli altri insediamenti urbani gravitanti nel bacino.

Il Regolamento si basa sulla normativa vigente in materia ed in particolare sulla Legge n. 319 del 10.5.'76 e sui "Criteri, Metodologie e Norme Tecniche Generali" emanati dal Comitato dei Ministri in data 21.2.1977 (G.U. n. 48) di cui costituisce un Regolamento d'Applicazione per lo specifico caso dell'Agglomerato Industriale di Teramo.

Gli articoli in esso riportati saranno controfirmati dall'utente, per accettazione, all'atto del riconoscimento, da parte del Consorzio, del diritto di allaccio ed inserimento nella rete fognaria consortile.

Tale riconoscimento impegna il Consorzio a fornire all'utente il servizio di raccolta,

evacuazione e trattamento dei liquami scaricati, secondo le modalità appresso indicate e secondo eventuali criteri migliorativi che potranno essere instaurati in avvenire.

Il medesimo atto conferisce inoltre al Consorzio la facoltà di intervenire nei confronti dell'utente per garantire l'applicazione degli articoli sottoscritti e per reprimere eventuali trasgressioni secondo la vigente normativa civile e penale, tenuto conto della veste giuridica ed istituzionale del Consorzio medesimo.

Conferisce anche al Consorzio la facoltà di chiedere all'utente contributi finanziari per oneri di costruzione e di esercizio relativi alla rete ed all'impianto di depurazione consortile, secondo la vigente normativa ed in particolare tenuto conto degli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 319 del 10.5.'76.

Il Consorzio agirà secondo le proprie prerogative giuridiche ed istituzionali nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni preposti all'applicazione della normativa sul controllo degli scarichi e sulla protezione ambientale, rappresentando, se del caso, la comunità degli utenti.

Gli articoli contenuti nel presente Regolamento potranno essere emendati o sostituiti qualora la normativa vigente venga modificata con l'inserimento di limiti e clausole più restrittive di quelle attualmente vigenti.

Inoltre il Consorzio si riserva la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento per migliorare la gestione e l'utilizzo della Rete Fognante e dell'impianto di depurazione.

In ogni caso, anche per le applicazioni del presente Regolamento, faranno testo la Legge n. 319 del 10.5.1976, la Legge n.690 dell'8.10.1979, la Legge n.650 del 24.12.1979.

CAPO II - GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Obblighi, divieti, prerogative

ARTICOLO 1. - Le aziende localizzate nell'Agglomerato industriale di Piane S. Atto sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili, ove esistenti, per lo scarico ed il trattamento delle acque meteoriche, reflue - nere e tecnologiche, con le modalità previste dal presente Regolamento.

L'esistenza di una rete fognaria in fregio ai lotti e di un impianto di Depurazione consortili a servizio degli insediamenti produttivi implica, per gli utenti, il divieto di effettuare immissioni delle acque di rifiuto e delle acque bianche in qualsiasi altra canalizzazione naturale od artificiale, sul suolo o nel sotto suolo.

La gestione, direzione, sorveglianza ed il controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche, ai sensi dell'art. 50 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 218 del 6.3.78, vengono esplicate dal Consorzio, secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento ed in conformità delle leggi vigenti sulla salute pubblica.

DISTINZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

ARTICOLO 2. - Le acque di scarico da immettere nelle reti di raccolta consortili si distinguono in:

- A - ACQUE METEORICHE: trattasi delle acque piovane raccolte dai cortili, piazzali, strade, coperture ecc. e possono essere debolmente inquinate per effetto dell'azione di diluizione e trasporto operato dalle acque stesse.
- B - ACQUE REFLUE NERE: trattasi delle acque di rifiuto di origine civile, derivanti da insediamenti produttivi o da insediamenti urbani, nonché da servizi igienici, di cucina e mensa negli insediamenti industriali.
- C - ACQUE REFLUE TECNOLOGICHE: trattasi delle acque derivanti dai processi tecnologici di produzione dei vari insediamenti produttivi insediati nell'Agglomerato.

Le acque di cui sopra provenienti da canalizzazioni separate, come indicato negli articoli 25 e 26, possono essere immesse nella fogna consortile, che le convoglia nell'impianto di Depurazione, di norma, in un solo punto per ogni singola utenza.

ARTICOLO 3. - Caratteristiche dei liquami scaricati

Fatte salve le possibilità di più coercitive limitazioni imposte da future disposizioni, l'utente dovrà pertanto rispettare i limiti massimi riportati nella seguente tabella I.

Dovranno essere inoltre rispettate le norme di cui alla Legge 319 del 10.5.1976 e le altre emanate in materia, nonché le successive modifiche ed integrazioni alle stesse.

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI
NELLA FOGNATURA CONSORTILE

PARAMETRO		VALORE LIMITE
pH		5,5 - 9,5
TEMPERATURA		10 ~ 30
MATERIALI GROSSOLANI		Assenti quei materiali che possono causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fognatura o ai manufatti
MATERIALI SEDIMENTABILI	mg/l	30
MATERIALI IN SOSPENSIONE TOT.	mg/l	1000
BOD ₅	mg/l	450
COD	mg/l	750

(segue Tabella "I")

METALLI E NON METALLI TOSSICI TOT.

As+Cd+Cr(VI)+Hg+Ni+Pb+Cu+Se+Zn

$$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_N}{L_N} = 5$$

Fermo restando che il limite fissato individualmente per ogni elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore 5.

ALLUMINIO come Al	mg/l	4
ARGENTO come Ag	mg/l	1
ARSENICO come As	mg/l	1
BARIO come Ba	mg/l	3
BORO come B	mg/l	5
CADMIO come Cd	mg/l	0,05
CROMO(III) come Cr	mg/l	3
CROMO (VI) come Cr	mg/l	0,5
FERRO come Fe	mg/l	10

(segue Tabella "I")

MANGANESE come Mn	mg/l	2
MERCURIO come Hg	mg/l	0,01
NICHEL come Ni	mg/l	6
PIOMBO come Pb	mg/l	1
RAME come Cu	mg/l	0,8
SELENIO come Se	mg/l	0,05
STAGNO come Sn	mg/l	10
ZINCO come Zn	mg/l	3
CIANURI TOTALI come Cn	mg/l	1
CLORO ATTIVO come Cl ₂	mg/l	0,2
SOLFURI come H ₂ S	mg/l	3
SOLFITI come SO ₃	mg/l	10

d) 9

(segue Tabella "I")

SOLFATI come SO_4^-	mg/l	1000
CLORURI come Cl	mg/l	1200
FLORURI come F^-	mg/l	12
FOSFORO totale come P	mg/l	20
AZOTO AMMONIACALE come NH_4^+	mg/l	40
AZOTO NITROSO come N	mg/l	0,6
AZOTO NITRICO come N	mg/l	20
AZOTO TOTALE come N Kjeldhal	mg/l	60
GRASSI ED OLI ANIMALI E VEGETALI	mg/l	40
OLI MINERALI	mg/l	10
FENOLI TOTALI	mg/l	2
ALDEIDI come H-CHO	mg/l	3

(segue Tabella "I")

e) 10

MERCAPTANI come S	mg/l	3
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	mg/l	2
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI	mg/l	1
SOLVENTI CLORURATI	mg/l	1
TENSIOATTIVI	mg/l	25
PESTICIDI CLORURATI	mg/l	0,1
PESTICIDI FOSFORATI	mg/l	0,1

Per accertare il rispetto di tali limiti l'utente dovrà avvalersi di qualificati laboratori di analisi, che applicano metodologie analitiche efficaci ed ufficialmente riconosciute, ferma restando la facoltà da parte del Consorzio di far effettuare le analisi presso un laboratorio di sua fiducia, a spese dell'utente.

Le analisi dovranno essere effettuate su campioni prelevati nel punto di immissione nella rete consortile secondo quanto stabilito nel successivo Art. 12.

Nell'eseguire i prelievi l'utente dovrà tener conto, informandone il Consorzio, di possibili variazioni nella portata scaricata e nel carico inquinante dei liquami, conseguenti a cicli lavorativi, a periodi di punta e di interruzione di lavoro. Dovrà essere tenuta presente anche l'eventualità di arricchimenti di sostanze inquinanti in seguito ad evaporazione naturale di acque stagnanti temporaneamente in condotte o in parti dell'impianto di depurazione, come pure l'eventualità che materiale solido sedimentato alteri il normale andamento della concentrazione di sostanze nei liquami, in seguito ad una alternanza di fenomeni di assorbimento e rilascio.

ARTICOLO 4. - CARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNANTE.-

- Trattasi di un sistema fognante unitario, cioè costituito da una rete unica che convoglia le acque reflue nere, quelle meteoriche e reflue tecnologiche.-

- In alcuni punti, siti in prossimità dell'argine del fiume Tordino, si è provveduto a separare le acque bianche da quelle nere con opportuni scaricatori di piena (n°7).

- Il fognolo posto in opera è eseguito in elementi in CAV da m. 1.00 ciascuno, posti su letto e rinfilanco di calcestruzzo cementizio, dei seguenti tipi e dimensioni:

	TIPO	AREA (mq)	RAGGIO IDR. (m.)
- Semiovale	40x40	0,117	0,100
- "	50x50	0,189	0,121
- Ovale moderno	40x60	0,176	0,120
- " "	50x75	0,279	0,140
- " "	55x82,5	0,337	0,156
- " "	60x90	0,401	0,170
- " "	70x105	0,546	0,196
- " "	80x120	0,714	0,225
- " "	90x135	0,902	0,252

- All'interno il fognolo è protetto alla base con apposito fondo fogna in gres ed alle pareti da apposite vernici epossidiche impermeabilizzanti dalle proprietà chimico-resistenti.

- Adeguati pozzetti d'ispezione sono posti ogni 50/70 metri circa.-

ART.5. - CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DEPURATIVO
IN CONNESSIONE CON LE POTENZIALITA' QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE

13

L'impianto di depurazione consortile é dimensionato per rispettare, nello scarico finale, i limiti di accettabilità di cui alla tabella "C" della legge 10.5.1976, n.319.

Purtuttavia, in relazione alle disposizioni della U.L.S.S. di Teramo ed all'effettivo apporto di acque reflue, lo scarico finale terrà conto dei valori della Tabella "A" della citata legge n.319/1976.

A) - OPERE DI PROCESSO:

- Sollevamento e grigliatura grossolana;
- Grigliatura fine;
- Grigliatura automatica;
- Dissabbiatura - Disoleazione;
- Omogeneizzazione;
- Chiariflocculazione;
- Sollevamento fanghi;
- Aerazione;
- Chiarificazione fanghi;
- Sollevamento fanghi secondari;
- Ricircolo fanghi;
- Ispessimento fanghi;
- Sollevamento fanghi ispessiti;
- Disidratazione meccanica fanghi;
- Dosaggio cloruro ferrico;
- Preparazione e dosaggio latte di calce;
- Preparazione e dosaggio polielettrolita;
- Clorazione.-

B) - OPERE ACCESSORIE -

- Edificio servizi;
- Cabina di trasformazione Energia Elettrica;
- Laboratorio chimico;
- Officina e Magazzino;
- Gruppo elettrogeno;
- Strumentazione di controllo;
- Rete idrica potabile;
- Rete idrica ind.le;
- Fognatura stradale e di raccolta acqua nere palazzina;
- Impianto d'illuminazione interna ed esterna;
- Impianto di comunicazione interna;
- Strade, piazzali;
- Recinzione e cancello d'ingresso;

Dalle caratteristiche strutturali e di processo di c.s. scaturiscono i valori limite d'ingresso all'impianto per l'influente complessivo secondo:

		Max
- pH		9,0
- Temperatura	°C	25
- BOD	mg/l	945
- Azoto organico	"	60
- Azoto ammoniacale	"	35
- Azoto nitroso	"	1,5
- Azoto nitrico	"	35
- Solidi sospesi organici	"	1500
- Solidi sospesi inorganici	"	4000
- Solidi sospesi sedimentabili	"	3500
- Solidi sospesi non sediment.	"	2000

+ Valutato sulla base del carico totale di BOD in un giorno, sulla portata di 133 l/s.

- Solidi disciolti organici mg/l 1500
- Solidi disciolti inorganici " 1000

++Valutato, come precedentemente, sulla portata di 400 l/s, massimo ammissibile per l'impianto.

- Portata massima acque nere 7.0L/sec.
- Portata massima acque miste 210L/sec.

N.B. - I valori riportati appena sopra sono relativi, come già detto, ad un influente misto (Civile-Industriale) così composto:

I - Componente industriale relativa alle aziende insediate nell'agglomerato Industriale di Piane S. Atto (TE);

II - Componente civile relativa agli abitati di S. Nicolò a Tordino, S. Atto, e degli altri insediamenti urbani gravitanti nel bacino

CAPO III - MODALITA' TECNICHE, COSTRUTTIVE ED AMMINI-
STRATIVE PER L'ACCETTAZIONE DELLO SCARICO
E DISPOSIZIONI VARIE

16

ARTICOLO 6. - Immissioni in fognatura -

Tutte le acque di rifiuto (acque di processo, di lavaggio e di altre attività industriali, nonché quelle provenienti da servizi igienici, lavabi, cucine e mense) come pure le acque bianche raccolte sulle coperture e sui piazzali dei vari insediamenti industriali nella zona del Consorzio aventi caratteristiche conformi a quelle indicate negli articoli precedenti dovranno essere scaricate nei condotti della fognatura consortile, rispettando le prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 7. - Scarichi vietati - Condizioni di accet-
tabilità

E' assolutamente vietato immettere nella rete fognante acque o liquidi in genere di caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente regolamento o che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti. E' altresì vietato immettere spazzature, ceneri e corpi solidi.

Il criterio di accettabilità degli effluenti (industriali e non) nella fognatura consortile è che essi siano tali:

- Da non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, esalazioni tossiche, ecc.).
- Da non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche, ecc.)
- Da non alterare il processo di depurazione per il quale è stato progettato l'impianto.

- Da non compromettere il buon funzionamento della rete (depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione).
- Da non comportare una gestione onerosa dell'impianto terminale (eccessivo consumo dei reattivi, di aria, di energia elettrica ecc.).

Ciascun utente è responsabile verso il Consorzio dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione.

ARTICOLO 8. - Deroga ai limiti di accettabilità

Al Consorzio è riservata la facoltà di concedere deroghe ai limiti di accettabilità in quei casi e per quei parametri per i quali il maggior contributo da parte di una certa industria venga compensato dall'apporto minore o, al limite nullo, di altre industrie, sempre che tali parametri rientrino nel campo di azione previsto per l'impianto di depurazione consortile.

Analoga facoltà il Consorzio si riserva nel caso di industrie i cui rifiuti liquidi danno luogo a carichi inquinanti che non incidono sensibilmente sulle caratteristiche medie del liquame in fognatura.

In questi ed in altri casi particolari, i limiti meno restrittivi prescritti saranno precisati nell'atto di concessione o in atti successivi.

ARTICOLO 9. - Verifiche periodiche e variazioni dei limiti di accettabilità

Il Consorzio si riserva di verificare sistematicamen

te e periodicamente i limiti di accettabilità in vigore, di modificarli in accordo con le variazioni registrate sulla quantità e qualità degli scarichi, con la capacità depurativa dell'impianto Consortile, con le normative Nazionali e Regionali riguardanti l'accettabilità degli effluenti finali dell'impianto centralizzato. E' fatto obbligo agli utenti di adeguarsi al rispetto dei nuovi limiti entro sei mesi dalla trasmissione della comunicazione da parte del Consorzio.

ARTICOLO 10. - Pretrattamenti - Equalizzazione delle portate

Qualora gli scarichi di un insediamento produttivo non rispondano ai limiti di accettabilità imposti, dovranno essere previsti dagli utenti adeguati pretrattamenti prima della immissione nella fognatura consortile.

Gli impianti di pretrattamento dovranno essere costruiti seguendo le procedure indicate nel successivo articolo 24.

Nel caso in cui gli scarichi siano caratterizzati da portate eccessivamente variabili o comunque tali da determinare alterazioni ed irregolarità nel funzionamento del processo tecnologico di depurazione, il Consorzio si riserva di imporre ai singoli utenti l'installazione di adeguate vasche di equalizzazione, sempre che opportune modifiche nel processo produttivo non siano in grado di conseguire lo stesso risultato.

ARTICOLO 11. - Localizzazione dei punti di immissione nella rete consortile

L'immissione nella rete consortile della canalizzazione privata di ciascun utente dovrà chiaramente essere individuata sul tracciato topografico della rete medesima. E' consentito che più utenti si accordino per costruire un tratto comune di canalizzazione privata prima di immettersi nella rete.

In ogni sezione trasversale dei condotti della rete dovrà essere effettuata al massimo una sola immissione di canalizzazioni private. Le varie immissioni dovranno essere distinte l'una dall'altra e poste tra loro ad una distanza minima di 2 m, tale cioè da evitare fenomeni di rigurgito che causino reciproche interferenze.

ARTICOLO 12. - Modalità di esecuzione delle immissioni

L'immissione dei liquami nella rete da parte degli utenti deve avvenire per gravità ed a pelo libero. Son da evitare immissioni a pressione.

Per fronteggiare eventuali emergenze, dovrà essere installata apposita saracinesca per intercettare l'immissione dell'intero liquame nella fogna consortile.

Tenuto conto che il collettore, nel caso di eventi meteorologici eccezionali, può riempirsi completamente e funzionare a pressione, gli utenti dovranno predisporre opportunamente a loro cura, le quote e le pendenze delle canalizzazioni private, al fine di evitare dannosi rigurgiti nei condotti di allaccio.

L'immissione dovrà essere ispezionabile completamente; a tal fine è pertanto obbligatorio realizzare un apposito pozzetto di ispezione. Ciò avverrà a spese dell'utente, seguendo le indicazioni del Consorzio.

Il pozzetto di ispezione dovrà consentire anche il prelievo di campioni per l'analisi di liquami scaricati dall'utente. Tale prelievo non dovrà mai essere effettuato nel collettore, ma dovrà avvenire nel condotto proveniente dalla canalizzazione privata o allo sbocco di questa, prima che intervengano fenomeni di rimescolamento con le acque già contenute nel collettore consortile.

La posizione della bocca di immissione dovrà inoltre facilitare la misura diretta od almeno la stima della portata dei liquami immessi dall'utente.

Quegli utenti che, dovendo scaricare liquami di caratteristiche diverse da quelle accettabili, sono obbligati a realizzare un proprio impianto privato di trattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 24, dovranno installare apposita saracinesca per intercettare tutta la portata da loro stessi scaricata, nel caso che detto impianto cessi di funzionare.

Ove ragioni di forza maggiore obblighino ad abbassare la quota di posa dei condotti privati rispetto a quella del collettore del Consorzio, le condizioni di cui sopra potranno essere realizzate dall'utente mediante opportuno sollevamento. Il solleva

mento potrà funzionare tanto in maniera continua che saltuaria, ed in quest'ultimo caso usufruendo di apposita vasca di accumulo.

Il pozzetto di ispezione e tutte le opere del presente articolo dovranno essere chiaramente individuabili sul piano di campagna o sul piano stradale, e dovranno essere facilmente accessibili.

ARTICOLO 13. - Avviso per l'allacciamento della fognatura

A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Consorzio darà avviso per iscritto agli utenti che dovranno essere allacciati, come prescrive l'articolo 12. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni utente a mezzo raccomandata.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, gli utenti dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisporre scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei lotti.

ARTICOLO 14. - Termine per situazioni preesistenti

Gli utenti che precedentemente alla costruzione della rete consortile dispongono di proprie reti di raccolta e di impianti di depurazione dovranno, entro il termine di un anno dalla notifica, aver provveduto a loro cura e spese allo spurgo ed alla soppressione degli eventuali pozzi neri, all'al

lacciamento della canalizzazione interna con la rete del Consorzio ed alla sua sistemazione ai sensi del presente regolamento.

Dovranno provvedere inoltre alla chiusura di tutti gli eventuali pozzi perdenti nel sottosuolo, assicurando che, mediante opportune operazioni di impermeabilizzazione e di tenuta dei giunti, venga evitata qualsiasi dispersione di acque della rete fognaria nel sottosuolo.

Il Consorzio potrà imporre un termine più breve, quando per il cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene, lo riterrà necessario. La decorrenza del contributo stabilito dagli articoli 54 e 75 comincerà in ogni caso all'atto della realizzazione dell'allaccio.

ARTICOLO 15 - Opera di allacciamento in sede stradale

Nessuno può manomettere il suolo consortile e le condotte sotterranee della rete del Consorzio senza preventivo accordo con il Consorzio medesimo.

Le opere in sede stradale per l'allaccio degli scarichi privati alla canalizzazione consortile potranno venire eseguite anche dall'utente previa formale domanda scritta da parte dell'utente stesso e previo anticipo delle quote fisse di cui all'articolo 20. I tubi e i pezzi speciali occorrenti saranno in ogni caso del tipo prescritto dal Consorzio, al fine di ottenere una omogeneità ed una garanzia di materiali impiegati sotto il suolo consortile o pubblico.

Ad opere eseguite dovranno essere ripristinate le sedi stradali in perfetta aderenza al primitivo loro stato.

ARTICOLO 16. - Modificazione degli allacciamenti

Qualora, per fatto dell'utente e col consenso del Consorzio, si dovessero introdurre modificazioni alle opere di scarico e di allaccio alla rete consortile, esse dovranno essere eseguite a spese dell'utente stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'Articolo 21.-

Saranno invece a carico del Consorzio tutti i lavori relativi a modifiche del tracciato della rete fognaria stabilite dall'Ufficio Tecnico allo scopo di migliorarne il funzionamento, anche se detti lavori comporteranno modifiche alle opere di allaccio degli utenti.

ARTICOLO 17. - Riparazione dei condotti di allacciamento -

Tutte le opere di allacciamento, in suolo consortile o pubblico, anche se eseguite a spese degli utenti, sono di proprietà del Consorzio. Pertanto le riparazioni a tutte le opere esistenti in sede stradale, anche se richieste da parte degli utenti, sono eseguite a cura del Consorzio.

Saranno eseguite a spese dell'utente quelle opere da lui stesso richieste specificatamente.

Nel caso di riparazioni con carattere di urgenza la domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico del Consorzio.

Ove, durante le operazioni di riparazione, si constatasse rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonchè i compensi per le visite tecniche saranno a carico dell'utente.

Restano all'utente il diritto d'uso e l'onere per la manutenzione.

ARTICOLO 18. - Proprietà delle tubazioni, dei condotti e dei manufatti di allacciamento -

Le tubazioni e condotti in sede stradale, che servono all'allacciamento della rete di canalizzazione interna delle singole aree degli utenti, restano di esclusiva proprietà del Consorzio.

ARTICOLO 19. - Strade private -

I proprietari delle strade private dovranno provvedere, nei termini stabiliti dall'articolo 14, alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade stesse, secondo le norme che verranno di volta in volta prescritte dall'Ufficio Tecnico consorziale. Gli stabili fronteggianti dette strade private sono soggetti a tutte le disposizioni del presente

regolamento.

Qualora i proprietari interessati non provvedano alla costruzione della fognatura nelle strade entro i termini prescritti dall'articolo 14, sarà in facoltà del Consorzio provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e gli oneri per la direzione dei lavori.

Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse modalità di cui all'articolo 21.

Le strade private sono considerate comuni, ai fini della applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 20. - Spese per opere di allacciamento -

Per le opere di cui agli articoli precedenti, è stabilita una quota fissa di allaccio determinata di anno in anno dal Consorzio che sarà versata all'atto della firma della concessione, qualora il Regolamento non preveda diversamente.

ARTICOLO 21. - Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti -

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano a carico dell'utente a termine degli articoli precedenti, verrà stabilita dal Consorzio, con l'intervento dell'utente medesimo, ove questi ne faccia richiesta in tempo utile. L'importo della liquidazione così stabilito ver-

ra' notificato per iscritto all'utente che, entro il termine di 15 giorni potrà far pervenire per iscritto le sue osservazioni ed eccezioni. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni od eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva.

Il Consorzio ha la facoltà di chiedere all'utente, prima che le opere siano iniziate, una quota parte dell'importo previsto, a titolo di anticipo, salva la liquidazione finale da attuarsi come sopra.

ARTICOLO 22. - Immissioni provvisorie durante la costruzione degli edifici degli utenti

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare un immobile, il Consorzio, permetterà per un periodo di tempo determinato l'uso di una o più immissioni nella rete fognante, ove esista, quale scarico provvisorio degli eventuali servizi igienici, lavatoi e mense per gli addetti alla costruzione; i canoni stabiliti dagli articoli 54 e 75 decorreranno dallo scadere del periodo di tempo di c.s.-

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti, di preferenza, a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato.

L'utente proprietario dell'immobile dovrà allacciare i predetti scarichi di servizio prima di uscire con la costruzione dal piano terra.

Per la scelta degli scarichi l'utente dovrà fornire in tempo utile le necessarie indicazioni all'Ufficio Tecnico del Consorzio.

ARTICOLO 23. - Disposizioni per la fognatura interna degli immobili e dei lotti di proprietà degli utenti -

Tutte le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni regolanti l'edilizia e l'igiene vigenti per il territorio consortile.

Pertanto il Consorzio dovrà essere informato, a cura dell'utente, di ogni dettaglio di tali opere, di loro eventuali modifiche e dello stato di funzionamento.

Il progetto di fognatura interna di un lotto dovrà essere presentato al Consorzio su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile e dovrà comprendere:

- 1) una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1 : 500;
- 2) una pianta in scala 1 : 100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di raccolta sotterranea, dalla quale risultino i diametri dei tubi, le caratteristiche dei condotti, la loro pendenza, le ispezioni, i sifoni ed i particolari relativi all'immissione nella fognatura consortile, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

3) i disegni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

Si dovranno unire anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) area scoperta sistemata a cortile o giardino;
- c) area complessiva dei tetti e delle terrazze (superficie coperta);
- d) numero e superficie lorda dei vari piani (esclusa la proiezione della gronda), compreso il piano terra, il seminterrato ed il sottotetto se abitabile;
- e) numero di addetti previsti (impiegati, operai, ecc.);
- f) ciclo di lavorazione e caratteristiche preventive degli scarichi;
- g) portate e regime degli scarichi.

Tutte le canalizzazioni, i pozzetti, le caditoie, gli allacci interni e le opere di immissione, nonchè, l'eventuale impianto di depurazione di cui all'articolo 24 saranno realizzati con appositi materiali resistenti alla corrosione, da scegliersi in base alle caratteristiche dei liquami.

Nell'esecuzione dei giunti si dovrà curare la perfetta tenuta, al fine di evitare ogni possibile perdita che vada ad inquinare la falda idrica sotterranea.

Preferendosi canalizzazioni a pelo libero, sarà necessario assicurare la regolarità del moto, se del caso installando opportuni sfiati ed aeratori.

ARTICOLO 24. - Impianti di depurazione degli utenti

Qualora l'utente non sia in grado di scaricare liquami con le prescritte caratteristiche di accettabilità (Art. 3), egli dovrà a proprie spese installare e gestire un proprio impianto di depurazione, convenientemente dimensionato.

Tale impianto dovrà essere posto su suolo di proprietà dell'utente ed in ogni caso a monte dei manufatti di immissione descritti nei precedenti articoli.

L'utente dovrà prendere tutte le precauzioni affinché, in caso di mancato funzionamento dell'impianto, come pure nel caso di operazioni di spurgo, manutenzione e simili, non pervengano al collettore consortile liquami con caratteristiche diverse da quelle accettabili.

Nel caso che l'impianto di depurazione dell'utente sia asservito a lavorazioni industriali in continuo o, comunque, nel caso che l'arresto dell'impianto stesso obblighi ad onerosi arresti del ciclo produttivo, l'utente dovrà installare, a monte dell'impianto, opportune vasche d'accumulo. Il loro volume sarà calcolato convenientemente in ragione delle portate e dei prevedibili tempi di residenza.

L'utente provvederà inoltre, a proprie spese, ad allontanare i fanghi provenienti dal proprio impianto di depurazione, secondo modalità che potranno essere concordate con il Consorzio.

Qualora detti fanghi abbiano particolari caratteristiche di pericolosità per la presenza di sostanze nocive, l'allontanamento avverrà con tutte le necessarie precauzioni.

ARTICOLO 25. - Acque meteoriche e di lavaggio -

L'utente provvederà ad installare nelle aree di sua proprietà un adeguato sistema di raccolta delle acque piovane e di lavaggio, da recapitare al collettore del Consorzio secondo le modalità sopra descritte.

Ove il fatto non costituisca motivo di pericolo o di preoccupazione di inquinamento, potrà essere realizzata una sola canalizzazione in grado di raccogliere tanto le acque meteoriche che quelle di lavaggio. Viceversa, nel caso di acque di lavaggio particolarmente contaminate e perciò da avviare allo impianto di trattamento dell'utente, anche in vista del buon funzionamento di tale impianto, saranno da attuarsi canalizzazioni separate.

In ogni caso l'utente avrà cura di controllare e convogliare all'eventuale proprio impianto le acque di lavaggio di macchinari, pavimenti e piazzali che possano venire in contatto con sostanze tali da renderle di caratteristiche inaccettabili. Saranno inoltre da prendersi le necessarie misure nel caso di rottura o di operazioni tali da provocare lo spandimento involontario in caso di emergenza di sostanze inquinanti

sui piazzali e sui pavimenti.

Per evitare che le acque meteoriche e di lavaggio possano venire a contatto con sostanze tossiche ed inquinanti, liquide o solide, immagazzinate dall'Azienda, tali sostanze dovranno essere collocate preferibilmente al coperto ed in ogni caso essere contenute in apposite vasche di raccolta, munite di canalizzazioni di scolo che recapitino esclusivamente all'impianto di depurazione dell'utente.

ARTICOLO 26. - Canalizzazioni separate per liquami a caratteristiche biologiche -

Per gli scarichi di servizi igienici, lavabi, cucine e mense non è necessario alcun trattamento da parte dell'utente e pertanto essi dovranno essere raccolti e convogliati mediante canalizzazione separata da quella degli scarichi industriali, nel caso questi ultimi abbiano necessità di essere trattati nell'impianto di depurazione dell'utente.

Nell'eseguire lavatoi decontaminanti o nel prevedere situazioni di emergenza per le quali gli impianti igienici normali possano ricevere scarichi inquinanti, si dovrà prevedere l'allaccio all'impianto di depurazione dell'utente.

ARTICOLO 27. - Protezione dell'aria e dell'ambiente -

L'utente dovrà curare, in base alle vigenti norme ed ai regolamenti imposti dalla locale

autorità sanitaria, che la canalizzazione interna al l'area di sua proprietà come pure tutte le opere accessorie, nonchè il proprio eventuale impianto di depurazione non divengano fonte di inquinamento atmosferico con la formazione di vapori, fumi ed odori molesti.

Saranno all'uopo da prendere precauzioni analoghe a quelle previste ed in atto per le varie parti del processo produttivo.

ARTICOLO 28. - Interventi di emergenza e di manutenzione -

In una prevedibile situazione di emergenza causata da mancato funzionamento dell'impianto di depurazione dell'utente, o dalla impossibilità della rete e dell'impianto consortile di ricevere lo scarico dell'utente, l'utente medesimo dovrà provvedere a proprie cura e spesa ad allontanare i liquami inquinanti provenienti dall'area di sua proprietà ed a recapitarli ad altri impianti efficienti od in apposite zone di scarico controllate. A tal fine, nel sistema di canalizzazione interna e nel proprio impianto di depurazione, l'utente dovrà predisporre opportuni punti di svuotamento. Dovranno altresì essere previste zone di accesso e di manovra per gli automezzi e per gli altri macchinari da impiegare nelle operazioni di svuotamento e di asporto dei liquami.

L'utilizzo delle zone di servizio controllate eventualmente realizzate, all'interno dell'agglomerato, dovrà avvenire sotto il controllo del Con

sorzio, con l'intento di evitare che esse divengano ulteriore causa di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e dell'atmosfera.

Analoghe misure saranno prese a seguito di interventi per spurgo e lavaggio del sistema di canalizzazione e dell'impianto di depurazione dell'utente.

Nel corso di lavori per modifiche, riparazioni ed ampliamenti della rete interna e dell'impianto di depurazione dell'utente, si avrà cura di alontanare, nel modo sopra definito, il materiale di demolizione che, attraverso processi di assorbimento, si sia arricchito di sostanze inquinanti.

CAPO IV - PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 29. - Limiti di concessione -

Il Consorzio rilascia concessioni per lo scarico delle acque meteoriche, reflue nere e reflue tecnologiche, entro i limiti quantitativi da esso riconosciuti possibili e semprechè condizioni tecniche non vi si oppongano.

Le concessioni vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto di concessione.

ARTICOLO 30. - Tipo di concessione -

Le concessioni si dividono in:

A - provvisorie

B - definitive

ARTICOLO 31. - Durata della concessione -

Le concessioni hanno di norma durata annuale e possono essere iniziate in qualsiasi giorno, stabilendosi la scadenza del 1° anno al 31.12 dell'anno in corso. Esse potranno essere tacitamente rinnovabili di anno in anno per un periodo massimo di 5 (cinque) anni. Al termine di tale periodo verrà stipulata una nuova concessione qualora Nul la osti.

In situazioni particolari il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilire caso per caso.

caso, determinando, ove occorra, prezzi e condizioni particolari.

ARTICOLO 32. - Domanda di concessione -

La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo fornito dal Consorzio, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere:

- A) - Le generalità complete del richiedente con la qualifica nella cui veste effettua la domanda;
- B) - Sede legale ed operativa, codice fiscale e Partita IVA dell'intestatario della concessione;
- C) - L'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- D) - Tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale;
- E) - La dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato all'articolo 33.

La richiesta fatta dal proprietario o dal rappresentante legale deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal Nulla-Osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri

la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'articolo 31.

ARTICOLO 33. - Relazione sull'attività lavorativa dell'industria -

Nel caso di scarichi industriali la richiesta di concessione di cui all'articolo 32 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi.

Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria, anche con visite alle installazioni, fatto salvo, in ogni caso, il segreto industriale.

Il richiedente si impegna a comunicare, a norma dell'articolo 44 mediante relazione di cui al 1° comma, ogni modifica ai processi di lavorazione, od altro intervento che comporti variazioni qualitative e/o quantitative degli scarichi.

Qualora non vi provveda, il Consorzio potrà operare verifiche ed accertamenti a carico dell'utente.

In caso di significative variazioni delle qualità e quantità delle acque scaricate, l'utente sarà tenuto al pagamento di una penalità stabilita nel tariffario pro tempore, qualora tali variazioni non siano state preventivamente comunicate.

In ogni caso le predette variazioni dovranno essere tali da non produrre danni alla effici cacia ed alla regolarità della depurazione.

A detta richiesta dovrà essere allega ta una scheda redatta e firmata da un tecnico chimico dalla quale risulti l'esatta composizione chimico fisica degli scarichi.

ARTICOLO 34. - Diniego della concessione -

Il Consorzio, previo accertamento, ha facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione, tenuto conto degli standards contenuti nella tabella "I" e delle vigenti disposizioni in materia di protezione contro l'inquinamento.

ARTICOLO 35. - Disdetta della concessione -

Gli utenti che non intendano rinnovare la concessione, almeno tre mesi prima della scadenza, e cioè entro il 30 settembre, devono inoltrare idonea comunicazione al Consorzio.

In mancanza di disdetta, la concessione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione preesistente ed alle stesse condizioni per il periodo massimo di cinque anni, e così successivamente, salvo la facoltà di revoca del Consorzio prevista dal presente Regolamento. (ART. 67)

Tutte le spese relative al rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

ARTICOLO 36 - Titolare della concessione -

Le concessioni vengono rilasciate, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono gli scarichi oppure a loro legali rappresentanti che ne hanno facoltà a norma di legge.

ARTICOLO 37 - Concessioni per utenti tra loro consorziati -

Nel caso di più utenti tra loro consorziati, la concessione viene fatta al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministrazione dei Consorziati che ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione, il Consorzio può ugualmente concedere che gli utenti si servano delle opere consortili, sempreché i proprietari assumano gli oneri e le responsabilità inerenti l'utenza, ai sensi del presente Regolamento e delle leggi vigenti.

ARTICOLO 38 - Ripartizione degli scarichi -

Nel caso di cui all'articolo precedente, ciascun titolare della concessione ha la facoltà di ripartire gli oneri degli scarichi tra le singole utilizzazioni ed esigere, in proporzione, il pagamento ed il rispetto delle norme.

ARTICOLO 39. - Concessioni ai non proprietari -

La concessione ai non proprietari dello stabilimento è subordinata alla costituzione del deposito previsto nel tariffario pro tempore, approvato dal Consorzio.

Il deposito viene restituito all'utente qualora esso divenga proprietario e non risultino crediti a favore del Consorzio.

ARTICOLO 40. - Concessioni provvisorie -

In casi particolari il Consorzio può rilasciare concessioni provvisorie.

Sono considerate tali:

- A - Le concessioni con durata inferiore a quella indicata nell'articolo 31.
- B - Le concessioni temporanee in deroga alle disposizioni particolari del presente Regolamento.
- C - Le concessioni relative ad immissioni in opere di altre Amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio.
- D - Le concessioni relative ad immissioni occasionali ed isolate.

ARTICOLO 41. - Norme per le concessioni provvisorie -

La validità delle norme regolanti le concessioni definitive contenute nel presente Regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene alla durata e/o per le disposizioni particolari, anche in deroga al presente Regolamento, che siano specificatamente indicate nel contratto di concessione preventivamente approvato dal Comitato Direttivo del Consorzio.

ARTICOLO 42 - Garanzie provvisorie -

Per tutte le concessioni provvisorie é riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive a quelle previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 43 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali -

I contratti di concessione non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'azienda si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dalla concessione qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi, fino alla scadenza della concessione in atto.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, sia il cessante che il subentrante, dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura della utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere all'intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione della Concessione.

Il trapasso avrà vigore con il 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

ARTICOLO 44 - Variazioni di utenza -

Se un utente intende produrre una va-

riazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia o elemento in proposito.

Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per la utenza in un nuovo atto di concessione o atto aggiuntivo alla concessione preesistente.

ARTICOLO 45. - Modalità successive alla richiesta di concessione -

Accertata la possibilità della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica spesa occorrente per ottenere la concessione, comprensiva della spesa di allacciamento e delle spese generali amministrative e di concessione, sia l'una che le altre fissate dal tariffario pro-tempore vigente.

ARTICOLO 46. - Versamento - Disciplinari di concessione

La concessione si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dal C.D. del Consorzio.

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento delle somme richieste a norma dell'articolo 45 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo sche

ma fornito dal Consorzio.

Nel disciplinare di concessione vengono fissati:

- per le acque nere provenienti da insediamenti civili, o da usi civili di insediamenti produttivi, il volume di effluenti scaricati in fognatura (m^3 /anno) e l'area della superficie servita (m^2), la superficie coperta da fabbricati e il numero degli operai ed impiegati addetti;
- per le acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali, il COD (in mg/l), la concentrazione dei solidi sospesi totali (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7, in mg/l), il volume dell'effluente scaricato in fognatura (m^3 /anno) e la superficie servita, la superficie coperta da fabbricati ed il numero degli operai ed impiegati addetti;
- per le acque meteoriche, l'area della superficie scolante distinta:
 - in superfici impermeabili (coperture, piazzali, strade, aree lastricate ecc.)
 - in superfici permeabili (giardini, parchi, aree verdi in genere ecc.)

Per le industrie, nel disciplinare di concessione si fissano altresì:

- il tipo di campionamento, se cioè medio-composito (precisando in tal caso il numero dei campioni istantanei e l'intervallo di tempo tra un prelievo ed il successivo) oppure medio continuo precisando in tal caso la durata del campionamento;

- le modalità di campionamento ed in particolare se questo avviene in maniera proporzionale o non alla portata dell'effluente.

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sarà fatta dal Consorzio, caso per caso, in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche qualitative dell'effluente, come risultanti in fase istruttoria.

Il disciplinare di concessione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.

ARTICOLO 47. - Revisione della concessione -

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi, in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nel disciplinare di concessione, il Consorzio si riserva la facoltà, a norma del regolamento di imporre all'utente stesso la revisione della concessione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone.

In ogni caso se l'aumento di carico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva di revocare la concessione per lo scarico.

ARTICOLO 48. - Impegni minimi e massimi trimestrali
o annuali - Impegno massimo contrattua-
le -

Per ogni singola concessione, l'utente assume l'obbligo di un minimo trimestrale o annuale, stabilito nell'atto di concessione, da pagarsi in ogni caso (canone base).

Tali impegni minimi e massimi possono essere variati in più o in meno, con l'accordo delle parti, ad ogni rinnovo di concessione.

Il minimo garantito per ogni concessione non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione stessa, salvo casi eccezionali e/o di forza maggiore da vagliarsi da parte del Consorzio.

L'utente può, nel corso della concessione, chiedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale, che il Consorzio può concedere, salvo le limitazioni di cui all'articolo 10.

In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità Capo VI° del presente regolamento e del tariffario.

Il nuovo atto avrà vigore con il primo giorno del trimestre o anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti previsti e prescritti.

Qualora il Consorzio, per propri motivi funzionali, non potesse aumentare l'impegno massimo contrattuale, verificandosi nello scarico immissioni superiori rispetto all'impegno massimo contrattuale, potrà inserirsi apposito limitatore, atto ad impedire che la portata scaricata dall'utente superi il valore stabilito.

Il minimo annuale o trimestrale, stabilito nell'atto di concessione, (canone base) sarà pagato secondo la tariffa base che sarà altresì applicata agli scarichi eccedenti non più del 20% il volume impegnato.

Sugli scarichi eccedenti la detta quota del 20% sarà applicata la tariffa base maggiorata del 10%.

CAPO V° - ACCERTAMENTI - VERIFICHE - CONTROLLI -

ARTICOLO 49.- Agenti dei servizi di fognatura e depurazione -

Gli agenti del Consorzio addetti ai servizi di fognatura e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare.

Questi, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibirla all'utente.

ARTICOLO 50. - Ispezioni -

Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti o delle Autorità Sanitarie, gli impianti interni e le apparecchiature destinate alla raccolta delle acque reflue e meteoriche, ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare le condizioni di formazione, trattamento, convogliamento ed immissione delle acque reflue nella rete consortile.

In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non si sia potuto accertare la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta o di danni da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio di revoca della concessione e di riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

ART.51 - Controllo degli scarichi -

Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di ispezione e di campionamento, contemplati nell'art. 9 della legge 24.12.1979 n.650, per tutte le acque sversate nella rete fognante consortile ed addotte all'impianto centralizzato di depurazione.

ARTICOLO 52 - Raccolta dei campioni -

Il Consorzio si riserva di raccogliere a norma dell'art.9, senza preavviso, a valle dell'apparecchio di misura, nei pozzetti di ispezione e di campionamento, i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile, per verificarne l'osservanza dei limiti di cui all'articolo 3.

Il tipo e le modalità di campionamento saranno quelli fissati, per ciascuna industria nel relativo contratto di concessione; nel rispetto dell'articolo 9 della legge n.319, così come modificata dalla legge 24.12.1979, n. 650 e dall'appendice alla tabella "A" di cui alla Legge citata.

Il Consorzio si riserva comunque la possibilità di procedere a campionamenti istantanei, ogniqualvolta condizioni particolari o particolari necessità lo richiedessero.

Nel caso di opposizione od ostacolo al
le predette operazioni si applicano le norme del 2°
e 3° comma dell'articolo 50 del presente Regolamento.

ARTICOLO 53. - Determinazioni analitiche -

Le determinazioni analitiche, di norma, verranno effettuate su un campione medio, come ri
sulta definito nel disciplinare di concessione, nel
rispetto del disposto dell'articolo 9 della Legge n.
319, così come modificata dalla Legge 24.12.1979 n.
650 e dall'appendice alla tabella "A" di cui alla ci
tata Legge.

Ove non altrimenti indicato nel presen
te Regolamento, le metodiche analitiche e di campio-
namento da impiegarsi nella determinazione dei para-
metri sono quelle descritte nei volumi "Metodi anali-
tici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricer-
ca sulle acque (CNR), e successivi aggiornamenti.

CAPO VI° - MISURAZIONE E TASSAZIONE DEGLI SCARICHI -

ARTICOLO 54. - Tassazione degli scarichi - Canoni -

Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio una somma annua, quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza applicando le formule come di seguito riportate.

Dette formule potranno essere rivedute ed aggiornate alla luce di quanto vorranno disporre in merito gli Organi competenti in materia.

A) - Per le acque provenienti da utilizzazioni per usi civili:

$$T_1 = F_1 + K_1 (f_1 + d_1) V_1$$

ove

T_1 = canone per uso civile in L./anno;

F_1 = termine fisso per utenza (L./anno) correlato alle spese generali del servizio (allacciamenti, gestione tecnico-amministrativa) e rapportato alla superficie in proprietà espressa in mq. S_1 da moltiplicarsi per il coefficiente c (L./mq) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore

$$F_1 = S_1 \times c$$

f_1 = coefficiente relativo al costo medio annuale per mc. per il servizio di fognatura ed il cui valore viene stabilito nel tariffario pro tempore;

K_1 = coefficiente che assume valore "1" per gli scarichi provenienti da insediamenti abitati vi ed aventi le caratteristiche di liquame domestico tipico. Esso può assumere valori superiori a 1 per gli scarichi non propriamente domestici, ma provenienti da insediamenti comunque definiti civili ai sensi della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Art. 1 quater) ed aventi caratteristiche tali da comportare agli impianti sovraccarichi rispetto ad un liquame domestico tipico con conseguente aggravio degli oneri di gestione.

d_1 = coefficiente relativo al costo medio annuale per mc. per il servizio di depurazione ed il cui valore viene stabilito nel tariffario pro tempore;

V_1 = volume (mc.) di acqua che ogni utente si impegna a scaricare in un anno ed è fissato nel contratto di concessione;

B) - Per le acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali si farà uso della seguente formula:

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_V + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + d_a \right] V_2$$

ove

T_2 = canone per uso industriale L./anno

F_2 = termine fisso per utenza correlato alle spese generali del servizio (allacciamenti, spese per la gestione tecnico-amministrativa).

Esso è dato da:

$$F_2 = S_2 \times c$$

in cui S_2 (mq) è l'area della superficie in proprietà dell'azienda, quale risulta dal disciplinare di concessione e c. lo stesso coefficiente di cui innanzi fissato dal tariffario pro-tempore in L./mq.-

f_2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura L./mc. il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore;

d_V = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (L./mc.) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore.

K_2 = coefficiente che di norma assume valore 1 ma che, per tenere conto di maggiori oneri di trattamento connessi alla peculiarità dello scarico industriale, può assumere valori maggiori.

O_i = COD dell'effluente industriale (mg/l) il cui valore viene fissato nel contratto di con

cessione.

O_f = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria (mg/l.) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore.

d_b = coefficiente di costo medio annuale di trattamento ~~sa~~condario (L./mc.) stabilito nel tariffario pro-tempore.

S_i = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (mg./l.) il cui valore viene fissato nel contratto di concessione.

S_f = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto (mg/l.) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore.

d_f = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi (l./mc.) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore.

d_a = coefficiente di costo medio annuale del trattamento finale (clorazione etc.) (l./mc.) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore.

V_2 = volume di acqua scaricata (mc./anno) (vedi art.46)

C) Per le acque meteoriche si farà uso della formula

$$T_3 = F_3 + (f_3 + y d_3) \emptyset S_3 h$$

ove

T_3 = canone (L./anno)

F_3 = termine fisso per utenza = $S_3 \times c$

f_3 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di raccolta (L./mc.)

y = percentuale di acqua meteorica inviata alla depurazione.

d_3 = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di depurazione (L./mc.)

\emptyset = coefficiente di deflusso medio rapportato: a 1,00 per le superfici impermeabilizzate, quali coperture, piazzali, strade, aree lastricate, ecc.; a 0,15 per le superfici destinate a giardini, parchi ed aree verdi in genere.

S_3 = area della superficie totale in proprietà dell'Azienda.

h = precipitazione media del comprensorio (m/anno);

D) In presenza di immissione in fognatura da parte di un medesimo utente, di scarichi meteorici e/o civili e/o industriali, il termine F sarà applicato una sola volta.

Per l'applicazione corretta delle formule predette ciascun utente dovrà obbligatoriamente fornire, annualmente, per il liquame da lui immesso nella rete del Consorzio i seguenti dati:

- Volume complessivo annuo del liquame;
- Concentrazione di COD;
- Concentrazione di solidi totali sospesi;
- Superfici impermeabili (coperture, piazzali, strade, aree lastricate, ecc.);
- Superficie permeabile (giardini, parchi ed aree verdi);
- N° operai ed impiegati addetti.-

Tali dati dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente normativa e dovranno essere accompagnati da tutte le indicazioni atte ad identificare la strumentazione ed i procedimenti di misura impiegati, nonchè il luogo ed il tempo dei campionamenti e delle operazioni di campagna effettuati.

Il Consorzio si riserva in ogni momento di richiedere o di effettuare direttamente misure di controllo, secondo quanto stabilito negli Articoli precedenti.

In caso di inadempienza dell'utente il Consorzio si riserva il diritto di effettuare misure dirette dei dati non trasmessigli, facendo carico all'utente di tutte le spese sostenute sia per le analisi che per il personale impiegato nei rilevamenti.

Il Consorzio effettuerà periodicamente e con propri mezzi la misura della portata e dei volumi in arrivo all'impianto di depurazione, della concentrazione di COD e di solidi totali sospesi, nonché di ogni altro elemento di natura tecnica ed economica necessario per la corretta applicazione della normativa relativa al contributo.

L'utente avrà facoltà, in ogni momento, di prender visione dei registri di campagna, dei risultati delle misure e dei registri contabili del Consorzio relativi all'esercizio della rete e dell'impianto di depurazione.

ARTICOLO 55. - Determinazione volumi scarichi industriali -

La determinazione del volume annuo di acque industriali scaricate viene effettuata secondo le modalità precisate nell'atto di concessione e deve risultare in stretta relazione con i quantitativi di acqua, per usi industriali e potabili, prelevati a monte da ogni utente. Il Consorzio potrà verificare, in ogni momento, o periodicamente, con propri mezzi di accertamento la portata ed i volumi delle acque prelevate e scaricate dall'utente nei collettori consorziali.

ARTICOLO 56. - Tariffario pro-tempore -

Nel tariffario pro-tempore sono fissate

ti oltre i depositi e le penali:

- A) - la tassa per concorso spese di istruttoria della pratica di concessione;
- B) - i costi unitari per la valutazione della spesa di allacciamento alla fognatura consortile;
- C) - le spese generali amministrative per detto collegamento;
- D) - i valori dei coefficienti di costo unitario che compaiono nelle formule dell'articolo 54.

CAPO VII° - P A G A M E N T I -

ARTICOLO 57. - Pagamento spese di allaccio -

Il Consorzio potrà concedere, a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi per l'allaccio venga fatto ratealmente, in un periodo di tempo e con modalità da determinarsi dal Consorzio.

ARTICOLO 58. - Fatturazione canoni -

La fatturazione del canone o dei canoni dovuti dall'utente, sarà trimestrale, con emissione allo scadere di ciascun trimestre, e sarà effettuata applicando le formule di cui all'articolo 54, con aggiunte le tasse, imposte ed altri eventuali tributi vigenti.

ARTICOLO 59. - Pagamento canoni -

Il pagamento dei canoni deve effettuarsi entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura.

Eventuali reclami non danno diritto a ritardi nel pagamento.

ARTICOLO 60. - Ritardo od omissione dei pagamenti -

In caso di ritardo dei pagamenti, dovuto a qualsiasi titolo, fatti salvi i casi di contestazione, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, al versamento di una penale nella misura massima del

20% e degli interessi di mora, determinati in misura pari a quella stabilita con Decreto Ministeriale ai sensi dell'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.-

La morosità avviene: automaticamente allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso, e permanendo tale morosità per ulteriori 30 giorni, dà inoltre diritto al Consorzio di intercettare lo scarico, senza avviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla interruzione del servizio per motivo di morosità.

In caso di ripristino del servizio l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, i diritti per la sospensione e la riattivazione del servizio che sono determinati nella misura pari a quella stabilita nel tariffario ai sensi della lettera A (spese generali per l'istruttoria) art. 56.

Il Consorzio procederà, in caso di morosità nei pagamenti a prelevare dalle somme eventualmente versate a titolo di cauzione un importo pari alla bolletta non pagata più penale e gli interessi maturati.

ARTICOLO 61. - Pagamenti relativi a variazioni di uten-
za -

Le somme dovute, nei casi di variazio
ne di utenza comunque comportanti nuove concessioni,
saranno versate nei modi che verranno stabiliti dal
Consorzio e tempestivamente comunicati.

CAPO VIII° - RESPONSABILITA' e SANZIONI -ARTICOLO 62. - Infrazioni alle norme del Regolamento -

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni contenute nella Concessione, dà diritto al Consorzio di sospendere la ricezione degli scarichi ed esigere il pagamento della penale stabilita nel tariffario pro-tempore, da applicarsi a facoltà del Consorzio senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frodo, scarichi abusivi, manomissioni o danni, comunque prodotti alle condutture e/o agli impianti, eventuali apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente, si applicherà una penale mai inferiore ad un terzo del massimo della penale di cui al comma precedente, stabilita nel tariffario pro-tempore, ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione, con le conseguenze di cui all'articolo 67.

Le infrazioni di cui al 1° comma sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale, di cui copia è consegnata all'utente.

Quando l'utente non assolve al pagamento della penale applicatagli e non adempie alle prescrizioni dettate dal Consorzio, ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà intercettare definitivamente lo

scarico, revocando la concessione con le conseguenze di cui all'articolo 67.

ARTICOLO 63. - Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali -

Qualora in base alle determinazioni ed alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento del limite di accettabilità degli effluenti industriali per uno o più parametri, nel campione medio, od in uno solo dei campioni istantanei, il Consorzio diffiderà formalmente l'industria, invitandola a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio.

Trascorso inutilmente tale termine il Consorzio può revocare la concessione per lo scarico.

In ogni caso il Consorzio ha la facoltà di aumentare fino a tre volte la tariffa di cui al tariffario ~~pro tempore~~, relativamente all'intero periodo in cui l'industria ha dato luogo a scarichi a livelli indebiti, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio rifiutare ogni nuova concessione all'utente.

Tutte le determinazioni analitiche dopo la diffida verranno effettuate dalla Sezione chimica dei presidi sanitari delle strutture pubbliche sui campioni raccolti dal Consorzio, avvertita la parte interessata.

ARTICOLO 64. - Rideterminazione canoni per superamento limiti di accettabilità -

A seguito delle variazioni volumetriche degli scarichi impegnati per contratto e della variazione quali-quantitativa degli stessi comportamenti variazioni del livello del COD e dei materiali in sospensione, si può variare l'impegno contrattuale e/o il relativo canone quando la nuova situazione viene tempestivamente segnalata.

Le variazioni e le conseguenti rideterminazioni dei canoni, avranno vigore dal 1° giorno del trimestre successivo alla data di comunicazione.

In caso di mancata comunicazione, quando la variazione venga accertata dagli agenti del Consorzio, l'utente sarà tenuto al pagamento della penale stabilita nel tariffario e sarà assoggettato alla revisione d'ufficio del canone che, così aggiornato sarà applicato dalla data dell'ultimo controllo effettuato ed, in mancanza, dall'inizio dell'utenza.

Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non saranno accettate, il Consorzio può intercettare gli scarichi e revocare la concessione.

ARTICOLO 65. - Temporanea interruzione del Servizio -

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili dovute a caso fortuito e/o forza maggiore, pur impegnandosi a provvedere, com'è possi

bile e con la maggiore sollecitudine, a rimuovere le cause; l'utente per questo non può pretendere alcun risarcimento danni o rimborso spese, nè la risoluzione del contratto.

In ogni caso, la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze, per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione dell'impianto.

Le interruzioni prolungate saranno comunicate agli utenti che dovranno provvedere a sospendere gli scarichi mediante immissioni in vasche di stoccaggio o con altri provvedimenti a loro spese senza diritto di risarcimento, con riduzione proporzionale del canone.

Il Consorzio potrà consentire l'utilizzo di attrezzature o impianti per lo scarico delle acque in ricettori diversi dall'impianto di depurazione consortile, fermo restando il rispetto delle vigenti leggi e sotto la piena responsabilità del richiedente.

ARTICOLO 66. - Risoluzione di diritto delle concessioni

Le concessioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolte di diritto nel caso di cessazione di esercizio opportunamente documentate da parte degli Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità Giudiziarie, ecc.).

In ogni caso restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri da oltre un mese.

Il Consorzio, in tal caso, ha diritto di riscuotere, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza della concessione.

ARTICOLO 67. - Revoca delle concessioni per abusi -

L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

- A - per manomissioni delle canalizzazioni fino al punto d'imesto con la fogna consortile;
- B - per persistente scarico di acque di qualità o di quantità diversi da quelli previsti in concessione.

Il Consorzio nei casi sopramenzionati, dispone l'immediata intercettazione degli scarichi e la revoca della concessione.

La revoca della concessione, nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento, nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, da corrispondersi in unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso danni.

Inoltre, il Consorzio, per i casi suddetti, può rifiutare ogni nuova concessione.

CAPO IX° - DISPOSIZIONI VARIE e FINALI -

ARTICOLO 68. - Richiamo ad altre leggi e disposizioni -

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di concessione, senza che sia ad esso allegato, salva la facoltà dell'utente di chiederne copia all'atto della stipula del contratto.

Per eventuali contestazioni giudiziarie inerenti e conseguenti all'esecuzione delle Norme del presente Regolamento e delle tariffe è competente il foro di Teramo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

ARTICOLO 69. - Entrata in vigore del Regolamento -

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° GENNAIO 1988.-

ARTICOLO 70. - Adeguamento canoni -

I costi di gestione dei servizi di fognatura e depurazione sono soggetti a revisione annuale, con Delibera del Comitato Direttivo, sulla base dei bilanci consuntivi e preventivi.

ARTICOLO 71. - Modifiche al Regolamento -

Il Consorzio si riserva la facoltà di

modificare, previa approvazione dell'Autorità tutoria, le disposizioni del presente Regolamento, in modo da aggiornarne l'applicabilità, prendendo in considerazione le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico.

Le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente, il quale ha la sola facoltà di chiedere per iscritto ed entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, la revisione della concessione.

Ulteriori modificazioni ed eventuali integrazioni al presente Regolamento possono essere apportate in base a specifiche prescrizioni stabilite in proposito dalla Regione, in sede di applicazione di Leggi in materia ed in seguito alla formulazione dei piani regionali di risanamento.

ARTICOLO 72. - Allegati -

Sono allegati al presente Regolamento e ne formano parte integrante e sostanziale, i seguenti:

- Modello della domanda di concessione - allegato "A"
- Scheda tecnica da unire alla domanda di concessione - allegato "B"
- Modello del verbale di infrazione - allegato "C"
- Modello del verbale di posa dei misuratori - allegato "D"

ARTICOLO 73. - Proprietà dei dati -

Il Consorzio ha facoltà di comunicare

a chiunque i dati tecnici ed economici relativi alla costruzione ed all'esercizio della rete e dell'impianto di depurazione consortili.

CAPO X°. - NORME TRANSITORIE -ARTICOLO 74. - Regolarizzazione delle Concessioni -

Le utenze in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vanno regolarizzate mediante regolare contratto di Concessione entro e non oltre il 31 ..Per gli inadempienti si applicherà la sospensione dell'erogazione del servizio.

ARTICOLO 75. - Contributi nella fase di avviamento della rete e dell'impianto di depurazione del Consorzio -

Durante la fase provvisoria di avviamento e di completamento costruttivo della rete e dell'impianto di depurazione consortile e fino all'entrata in vigore dei contratti stipulati a norma del presente Regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere agli utenti il versamento di un contributo di esercizio omnicomprensivo di L.400 per ogni mc. di acqua scaricata.

Qualora non siano ancora disponibili i risultati della contabilità di esercizio della totalità o di parte della rete e dell'impianto di depurazione consortili, il Consorzio potrà avvalersi di stime e di preventivi, formulati sulla base di criteri di analogia con altre situazioni i cui dati siano univocamente reperibili, dando di ciò chiara informazione all'utente.

Non appena saranno disponibili i dati diretti di esercizio delle opere consortili, il Consorzio sarà tenuto ad uniformarsi a quanto stabilito nell'articolo 54 del presente Regolamento, effettuando un conguaglio, in termini positivi o negativi, con quanto già corrisposto dall'utente per l'esercizio finanziario a cui si riferisce la fase provvisoria di cui trattasi.

Delibera n.059 del 28/02/2002

**<59/2002→CONVERSIONE IN EURO ED ARROTONDAMENTO DEGLI
IMPORTI TARIFFARI DEL REGOLAMENTO CONSORTILE
INERENTE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE.**

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.299 del 30.08.2000 con il quale si provvede alla nomina del Commissario Regionale per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo e n. 27 del 22.02.2002;

IL COMMISSARIO REGIONALE

PREMESSO che con Delibera Commissariale n.90 del 28.02.2001, venivano Rideterminati e Modificati ad integrazione del Tariffario allegato alla Delibera del Comitato Direttivo n.9, seduta n.86 del 29.01.1988, i canoni di utenza del Servizio di Depurazione e Fognatura per l'agglomerato industriale di Piane S. Atto nel Comune di Teramo;

DELIBERA:

Convertire da Lire a Euro ed arrotondare gli importi di seguito specificati:

**A) QUOTA FISSA DI ALLACCIO (ART. 20) A TITOLO DI
CONCORSO PER SPESE DI ISTRUTTORIA (ART. 56):**

Utenze con Volume di scarico maggiore di 10.000 mc/anno	€ 259,00
Utenze con Volume di scarico minore di 10.000 mc/anno	€ 103,50

**B) SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
CONSORTILE**

E PER RIPARAZIONI:

Le spese per allacciamenti e per le riparazioni eventualmente sostenute dal Consorzio, ma da porre a carico degli utenti, sono determinate in base ai costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione dei lavori.

C) DIRITTO FISSO DI ALLACCIO:

Per ogni punto di allaccio	€ 130,00
----------------------------	----------

D) SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE :

• Per le spese di cui al punto B)	€ 52,00
• Per sopralluoghi fino a due visite	€ 77,50
• Per ogni sopralluogo successivo al secondo	€ 52,00

=====